



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA MADDALENA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N° 029 / 2012

Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante
*"Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per
la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale"*.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di La Maddalena:

- VISTA:** la Legge 31.12.1982, n. 979 recante *"Disposizioni per la difesa del mare"*;
- VISTA:** la Legge 06.12.1991, n. 394, recante *"Legge quadro sulle Aree Protette"*;
- VISTA:** la Legge 04.01.1994, n.10, con la quale è stato istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO:** il D.P.R. 17.05.1996, con il quale è stato istituito l'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e, allo stesso tempo, si è proceduto a stabilire le relative norme di salvaguardia;
- VISTA:** la Legge 11.10.2001, n. 391 che ha ratificato e reso esecutivo l'Accordo Italo – Franco - Monegasco del 25.11.1999, con il quale è stato istituito nel Mediterraneo il cosiddetto "Santuario dei Cetacei";
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 2 marzo 2012 (G.U., S.G. 07.03.2012 n. 56) recante *"Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale"*, avuto particolare all'articolo 1 con il quale sono state fissate *"Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale"*; prevedendo la facoltà per la competente Autorità marittima di poter disporre, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio ed allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, nonché l'accesso e l'uscita dai porti, limiti di distanza differenti da quelli generali indicati nel medesimo Decreto;
- VISTO:** il dispaccio del Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n 0028629 in data 27.02.2012, avente come argomento *"Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 - Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantile finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale"*,

- VISTA** la lettera circolare prot. n. 16130 in data 30.04.2012, con la quale il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'assenso del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della navigazione finora garantita, anche al fine di conseguire attraverso ogni opportuna indicazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la migliore sintesi tra le esigenze incompressibili di tutela della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino con quelle dei traffici marittimi;
- RILEVATO** che la medesima lettera circolare prot. n. 16130 in data 30.04.2012, nel riconoscere in capo all'Autorità marittima competente la facoltà di disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti per garantire la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti, ha chiarito che l'individuazione di differenti limiti di distanza comporta da parte dell'autorità marittime interessate, la valutazione di specifici elementi di rilevanza prettamente locale che il decreto in parola individua nelle tipologie dei traffici e nelle caratteristiche morfologiche dei territori;
- VISTO** il dp. prot. n. 10.01.39801 in data 30.04.2012, con il quale, in attuazione della predetta lettera circolare del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito ulteriori linee d'indirizzo ai fini dell'esercizio della prevista facoltà da parte delle competenti Autorità marittime di disporre limiti di distanza differenti dalle due miglia dai perimetri dei parchi e delle aree marine protette, allo scopo di garantire, tra l'altro, l'accesso e l'uscita dai porti;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 017/1997 in data 21.06.1997, con la quale è stato adottato il vigente *"Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena"*;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n° 008/2006 e 024/2006 rispettivamente datate 08.03.2006 e 26.05.2006, con le quali è stata regolamentata la *"assegnazione ed utilizzazione degli accosti nel porto commerciale di La Maddalena"*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 46/2009 in data 12.06.2009, con la quale sono stati, tra l'altro, disciplinati i limiti di velocità e le rotte di sicurezza da utilizzarsi da parte delle navi che assicurano i collegamenti marittimi tra i porti di La Maddalena e Palau;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 59/11 in data 05.07.2011, con la quale sono stati individuati i seguenti punti di fonda nell'ambito del compartimento marittimo di La Maddalena:
- **Golfo delle Saline Comune di Arzachena**, punto di fonda identificato dalle coordinate (WGS84) Lat. 41°09,70'N – Long.009°25,40'E per un raggio di 0,15 Mg;
 - **Liscia di Vacca Comune di Arzachena**, punto di fonda identificato dalle coordinate (WGS84) Lat. 41° 08,85'N – Long. 009° 30,35'E per un raggio di 0,15 Mg.;
 - **La Colba Comune di Santa Teresa Gallura**, punto di fonda identificato dalle coordinate (WGS84) lat. 41° 13,60'N – long. 009° 09,40'E per un raggio di 0,15 Mg..

TENUTO CONTO: dell'esito degli incontri tecnici intercorsi in data 05.04.2012 e 13.04.2012 con il Comune di La Maddalena, rappresentato dall'Assessore pro-tempore alla portualità, e l'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, rappresentato dal proprio Presidente pro-tempore, a seguito dei quali è stato registrato il loro parere favorevole in ordine al merito tecnico dell'ipotizzata disciplina derogatoria riguardante i collegamenti marittimi che assicurano la continuità territoriale tra i porti di Palau e La Maddalena, giudicata compatibile con i vigenti vincoli di rispettiva competenza e/o interesse;

VISTA la propria nota prot. n. 5857 in data 16.04.2012, con la quale, in esito al dispaccio del 23.03.2012 sopra indicato, tramite la Direzione Marittima del Nord Sardegna, ai fini dell'eventuale successiva adozione di provvedimenti di deroga, si è provveduto a rappresentare al Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie l'incidenza prodotta sulle seguenti tematiche dalla diretta applicazione nell'ambito di questo compartimento marittimo del predetto D.I. 02.03.2012, riferendo in ordine alle risultanze emerse per ognuno degli stessi profili di criticità:

- 1) collegamenti marittimi per garantire la continuità territoriale tra Palau e l'isola di La Maddalena;
- 2) transito ed ancoraggio di navi da crociera in zone di mare antistanti la rada di Santo Stefano;

RILEVATO che il porto di La Maddalena ricade all'interno del perimetro dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

RILEVATO che un tratto delle rotte obbligate individuate dalla predetta Ordinanza n. 46/2011 per garantire, tenuto conto della natura di acque ristrette e pericolose del tratto di mare interessato, la sicurezza della navigazione dei collegamenti marittimi da e per i porti di Palau e La Maddalena interessano, attraversandola, parte dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

RILEVATO che i seguenti punti di fonda individuati dalla predetta Ordinanza n. 59/2009 risultano di fatto non compatibili, sotto il profilo delle rotte da seguirsi per il loro raggiungimento, con la fascia di tutela di due miglia dal perimetro esterno del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena:

- Golfo delle Saline del comune di Arzachena;
- Liscia di Vacca del comune di Arzachena;

TENUTO CONTO che l'intera struttura dispositiva come da ultimo esplicitata dalle direttive sopra richiamate riconosce all'Autorità marittima, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, la possibilità di adottare, in relazione alla tipologia di traffici che ordinariamente interessano la zona marittima ovvero alle caratteristiche morfologiche del territorio, provvedimenti ordinativi derogatori dei limiti generali fissati allo scopo di garantire, tra l'altro, l'accesso e l'uscita dai porti;

RITENUTO: necessario, al fine di preservare la continuità territoriale, garantire, nelle more degli approfondimenti in corso relativi al traffico crocieristico, la legittimità dei servizi per il trasporto pubblico di collegamento marittimo dei porti di La Maddalena e Palau e viceversa;

RITENUTO: necessario aggiornare la vigente disciplina dei punti di fonda del compartimento marittimo di La Maddalena alle misure di prevenzione e cautela fissate dal citato decreto interministeriale 2 marzo 2012;



VISTO: il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 74);

VISTI: gli articoli 17, 62, 63, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 424 e 425 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISCIPLINA DEL TRAFFICO MERCANTILE

Al fine di preservare la continuità territoriale, in deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 02.03.2012, all'interno dell'area marina costituente il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, è consentita, esclusivamente lungo il percorso individuato (a mero titolo indicativo) nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la navigazione delle **sole navi ro/ro** adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda **che**, in possesso di idonea autorizzazione all'espletamento del servizio di trasporto da parte del competente Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna, **garantiscono il servizio collegamento marittimo tra i porti di La Maddalena e Palau.**

ARTICOLO 2 – ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI PUNTI DI FONDA

Con decorrenza immediata, l'art. 1 dell'Ordinanza n. 59/2011 è parzialmente abrogato, per la sola parte in cui individua nel Golfo delle Saline ed in località Liscia di Vacca del comune di Arzachena due dei punti di fonda del compartimento marittimo di La Maddalena.

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna ed abroga ogni altra disposizione in materia precedentemente adottata da questa Autorità marittima che risulti in contrasto con le previsioni di cui all'art.1 del decreto interministeriale 2 marzo 2012.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata, ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di porto, opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e la pubblicazione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

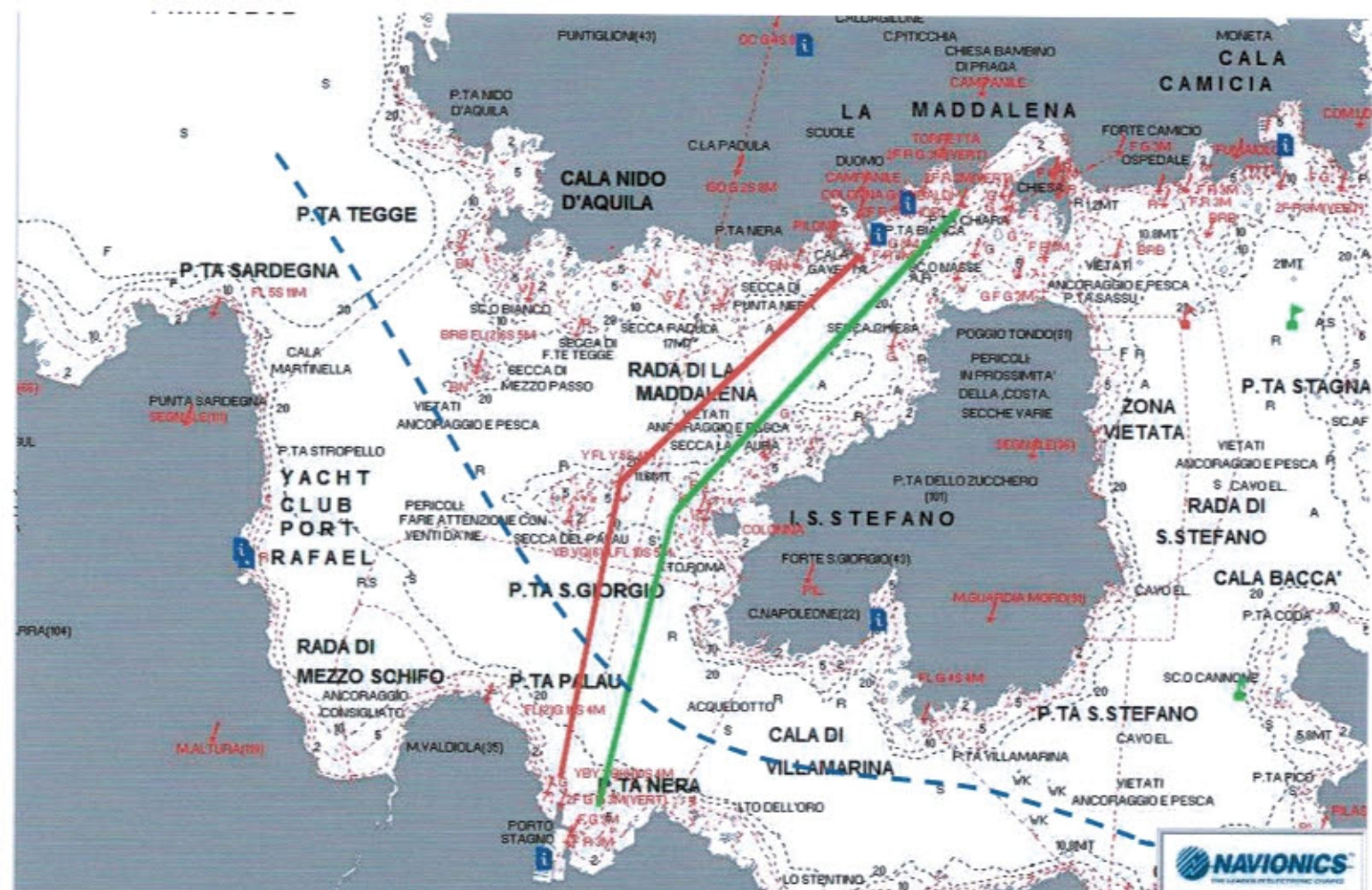
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potranno derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.

La Maddalena, 4 maggio 2012


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi D'ANIELLO

Allegato 1 Ord. n° 029/2012

**"PERCORSO INDICATIVO DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA I PORTI
DI PALAU E LA MADDALENA"**



Legenda:

percorsi identificativi definiti dagli "allineamenti" dei punti cospicui di "Guardia Vecchia" ed "Isola Chiesa", così come disciplinati dalle vigenti Carte Nautiche e Pubblicazioni Nautiche.

--- limite indicativo perimetro esterno
Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena